Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 55 dell' 8 marzo 1954

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì, 8 marzo 1954** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

REGIONE SARDA

LEGGI EMANATE DAL CONSIGLIO REGIONALE PUBBLICATE NEL "BOLLETTINO UFFICIALE,, DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA NEL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 1953

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1953, n. 18.
Contributi per l'istituzione ed il funzionamento di farmacie rurali Pag. 1

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1953, n. 19.
Modifiche agli organici dell'Amministrazione regionale e disciplina delle assunzioni del personale avventizio. Pag. 2

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1953, n. 20.
Modifiche agli organici e disciplina delle assunzioni del personale avventizio del Consiglio regionale Pag. 5

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1953, n. 21.
Variazioni allo stato di previsione della spesa costituente il bilancio della Regione sarda per l'anno 1953 Pag. 6

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1953, n. 22.
Provvidenze dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali in Sardegna. Pag. 6

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1953, n. 23.
Anticipazioni alla Società mineraria carbonifera sarda, rimborsabili dallo Stato Pag. 8

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1952, n. 36.
Costituzione di un fondo per anticipazioni dirette ad agevolare l'attività delle cooperative Pag. 9

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1953, n. 24.
Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1953 Pag. 10

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1953, n. 18.

Contributi per l'istituzione ed il funzionamento di farmacie rurali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 16 *del* 4 *luglio* 1953)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire l'istituzione di nuove farmacie nei centri rurali e di assicurare anche in quelle già esistenti un regolare funzionamento per il soddisfacimento delle particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica locale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in favore di farmacisti titolari di farmacie rurali, che ne facciano richiesta.

Art. 2.

Per farmacie rurali si intendono quelle previste dal quinto comma dell'art. 104 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 3.

I contributi per l'impianto di nuove farmacie rurali possono essere concessi in favore dei farmacisti, che abbiano ottenuta l'autorizzazione prevista negli articoli 104, 105 e 129 del citato testo unico delle leggi sanitarie.

Le domande dirette ad ottenere i contributi previsti nel comma precedente devono essere presentate all'Assessorato regionale all'igiene, sanità e pubblica istruzione debitamente corredate del piano tecnico finanziario e dei relativi preventivi di spesa.

Art. 4.

I contributi per il funzionamento di farmacie rurali già esistenti possono essere concessi a favore di farmacisti titolari, che dimostrino di essere tassati agli effetti della ricchezza mobile per un reddito inferiore alle lire 100.000 annue.

Le relative domande devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno all'Assessorato regionale all'igiene, sanità e pubblica istruzione debitamente corredate dei documenti atti a comprovare le condizioni previste dal primo comma del presente articolo.

Alle farmacie di nuovo impianto il contributo di funzionamento può essere concesso per i primi due anni, su semplice domanda, e senza la documentazione relativa al reddito tassabile.

Art. 5.

Il contributo di cui all'art. 3 non può essere superiore al cinquanta per cento della spesa preventivata riconosciuta ammissibile, di cui al piano tecnico finanziario dell'articolo stesso.

Art. 6.

I contributi di cui agli articoli precedenti non potranno superare le lire 30.000 mensili.

Art. 7.

Il contributo regionale può essere concesso, ove sussistano le condizioni previste dalla presente legge, anche ai farmacisti titolari che risultino usufruire delle indennità di avviamento di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

Art. 8.

La concessione del contributo sia per l'impianto che per il funzionamento viene deliberata, su proposta dell'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione, dalla Giunta regionale, mediante decreto del Presidente della medesima, sentito il Comitato tecnico sanitario regionale.

Art. 9.

La concessione del contributo può essere revocata in qualsiasi momento quando, in base alle ispezioni ordinarie o straordinarie, risulti che l'esercizio della farmacia viene svolto in difformità dalle disposizioni di legge vigenti in materia o, comunque, in modo non soddisfacente.

Art. 10.

Le norme di attuazione della presente legge saranno determinate da un apposito regolamento.

Art. 11.

Le spese per l'attuazione della presente legge graveranno sul capitolo 92 del bilancio regionale 1953 e su quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 30 giugno 1953

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1953, n. 19.
Modifiche agli organici dell'Amministrazione regionale e disciplina delle assunzioni del personale avventizio.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 16 *del* 4 *luglio* 1953)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino a quando non avranno applicazione le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale, da emanarsi con apposita legge regionale, hanno efficacia le disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Gli organici contenuti nelle tabelle allegate alle leggi regionali 7 dicembre 1949, n. 6 e 22 giugno 1950, n. 28, sono sostituiti da quelli contenuti nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 3.

L'Amministrazione regionale, entro i limiti numerici fissati dalla tabella di cui all'articolo precedente, è autorizzata ad assumere personale con la qualifica di avventizio, classificandolo nelle categorie stabilite dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108.

I provvedimenti di cui sopra, nonchè quelli previsti dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8, sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, per il periodo di un anno.

Art. 4.

Le conferme in servizio del personale avventizio già assunto per le immediate necessità dell'Amministrazione regionale sono disposte con le modalità stabilite nel precedente articolo.

Art. 5.

Per l'applicazione della presente legge non si osservano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 6 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8.

Art. 6.

Al personale di copia, in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, sono applicabili le disposizioni della legge regionale 18 maggio 1951, n. 9.

Art. 7.

Le spese di cui alla presente legge fanno carico ai capitoli 7, 8, 9, 10 e 78 del bilancio regionale 1953 ed ai capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

A tal uopo viene predisposto lo storno della somma di L. 36.000.000 dal cap. 15 « Compensi ad estranei all'Amministrazione regionale per incarichi e studi nell'interesse della Amministrazione stessa » a favore dei seguenti capitoli del bilancio 1953:

Cap. 7. — Personale assunto dalla Regione: stipendi, assegni, accessori, salari ed indennità di licenziamento (spese fisse)	L. 23.470.000
Cap. 8. — Personale: premio giornaliero di presenza (art. 8 del D.L.P. 27 giugno 1946, n. 19) (spese obbligatorie)	» 1.130.000
Cap. 9. — Personale: compensi per lavoro straordinario	» 2.100.000
Cap. 10. — Personale: compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per lavoro straordinario in relazione a particolari esigenze del servizio (art. 6 D.L.P. 27 giugno 1946, n. 19)	» 3.500.000
Cap. 78. — « Indennità di primo impianto al personale » (L.R. 9 febbraio 1951, n. 2)	» 5.800.000
	L. 36.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 30 giugno 1953

CRESPELLANI

Tabella degli organici provvisori degli uffici della Presidenza della Giunta e degli Assessorati della Regione autonoma della Sardegna.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

1. — *Gabinetto e Segreteria particolare del Presidente*

1 Capo di gabinetto, di grado non superiore al 5° categoria *A;*
1 Segretario particolare, di grado non superiore al 7° categoria *A* o *B;*
2 Funzionari addetti all'Ufficio di gabinetto, di grado non superiore all'8° categoria *A* o *B;*
1 Funzionario addetto alla Segreteria particolare, di grado non superiore al 9° categoria *A* o *B;*
2 Impiegati addetti ai servizi di archivio e copia del Gabinetto, di grado non superiore all'11° categoria *C;*
1 Impiegato addetto all'Ufficio archivio e copia della Segreteria particolare, di grado non superiore al 12° categoria *C;*
2 Subalterni.

2. — *Ufficio stampa*

2 Funzionari addetti, di grado non superiore al 9° categoria *A* o *B;*
1 Applicato addetto all'archivio, di grado non superiore all'11° categoria *C;*
1 Stenodattilografa, di grado non superiore all'11° categoria *C.*

3. — *Segreteria generale*

1 Segretario generale, di grado non superiore al 3° categoria *A;*
1 Direttore « Affari generali e personale regionale », di grado non superiore al 4° categoria *A,*
1 Consulente legislativo, di grado non superiore al 4° categoria *A;*
1 Capo divisione « Affari generali », di gruppo non superiore al 6° categoria *A;*
1 Capo divisione « Personale regionale », di grado non superiore al 6° categoria *A;*
1 Ragioniere addetto alla divisione « Personale regionale », di grado non superiore all'8° categoria *B;*
1 Segretario addetto alla assistenza e beneficenza ed ai contratti, di grado non superiore al 9° categoria *A* o *B;*
1 Segretario addetto al *Bollettino Ufficiale*, di grado non superiore al 9° categoria *A* o *B;*
1 Contabile per il *Bollettino Ufficiale*, di grado non superiore al 10° categoria *A* o *B;*
3 Archivisti, di grado non superiore al 10° categoria *C;*
7 Applicati dattilografi di cui uno per il *Bollettino Ufficiale* e uno per la biblioteca, di grado non superiore al 12° categoria *C;*
1 Usciere capo;
3 Uscieri;
1 Capo garage (capo agente tecnico);
18 Autisti (agenti tecnici).

ASSESSORATO AGLI INTERNI

1 Segretario particolare di grado non superiore al 7° categoria *A* o *B;*
1 Segretario addetto di grado non superiore al 9° categoria *A* o *B;*
2 Applicati di grado non superiore al 12° categoria *C;*
1 Direttore dei servizi di grado non superiore al 5° categoria *A;*
1 Segretario circoscrizioni e controllo enti locali di grado non superiore al 9°, categoria *A;*
1 Segretario ai servizi di assistenza e beneficenza, di grado non superiore al 9° categoria *A;*
1 Segretario al turismo di grado non superiore al 9° categoria *A;*
1 Archivista di grado non superiore al 10° categoria *C;*
1 Subalterno.

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA E FORESTE

1 Segretario particolare di grado non superiore al 7° categoria *A* o *B;*
1 Segretario addetto, di grado non superiore al 9° categoria *A* o *B;*
1 Applicato dattilografo, di grado non superiore al 12° categoria *C;*
1 Direttore dei servizi, di grado non superiore al 5° categoria *A;*
2 Segretari addetti, di grado non superiore all'8° categoria *A* o *B;*
1 Capo divisione bonifiche e miglioramenti fondiari, di grado non superiore al 6° categoria *A;*
1 Segretario addetto, di grado non superiore all'8° categoria *A* o *B;*
1 Capo divisione agricoltura, di grado non superiore al 6° categoria *A;*
2 Segretari addetti, di grado non superiore all'8° categoria *A* o *B;*
1 Capo divisione foreste, di grado non superiore al 6° categoria *A;*
1 Segretario addetto, di grado non superiore all'8° categoria *A* o *B;*
1 Capo divisione caccia, pesca e usi civici, di grado non superiore al 6° categoria *A;*
1 Segretario addetto, di grado non superiore all'8° categoria *A* o *B;*
1 Archivista, di grado non superiore al 10°, categoria *C;*
3 Applicati dattilografi, di grado non superiore al 12° categoria *C;*
1 Subalterno.

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

1 Segretario particolare, di grado non superiore al 7° categoria *A* o *B;*
1 Segretario addetto, di grado non superiore al 9° categoria *A* o *B;*
1 Applicato, di grado non superiore al 12° categoria *C;*
1 Direttore dei servizi, ingegnere, di grado non superiore al 5° categoria *A;*
1 Segretario addetto, di grado non superiore al 9° categoria *A;*
1 Archivista addetto, di grado non superiore all'11° categoria *C;*

1 Capo sezione servizi generali e coordinamento, di grado non superiore al 7° categoria *A,*
1 Segretario, di grado non superiore al 9° categoria *A;*
2 Archivisti, di grado non superiore al 10° categoria *C;*
1 Applicato, di grado non superiore all'11° categoria *C;*
2 Applicati dattilografi, di grado non superiore al 12° categoria *C;*

1 Capo sezione contratti, di grado non superiore al 7° categoria *A;*
1 Segretario, di grado non superiore al 9° categoria *A;*
3 Ragionieri, di grado non superiore al 9° categoria *B:*
1 Geometra, di grado non superiore al 9° categoria *B;*
3 Applicati, di grado non superiore al 9°, categoria *C;*
2 Applicati dattilografi, di grado non superiore al 12°, categoria *C;*

1 Capo divisione strade, edilizia, urbanistica ed opere igieniche, acque ed impianti elettrici, porti, ingegnere, di grado non superiore al 6°, categoria *A;*

1 Capo sezione, di grado non superiore al 7°, categoria *A;*
2 Geometri, di grado non superiore al 9°, categoria *B;*
1 Applicato dattilografo, di grado non superiore all'11°, categoria *C;*
1 Disegnatore, di grado non superiore all'11°, categoria *C;*

1 Capo sezione, di grado non superiore al 7°, categoria *A;*
2 Geometri, di grado non superiore al 9°, categoria *B;*
2 Disegnatori, di grado non superiore al 10°, categoria *C;*
1 Applicato dattilografo, di grado non superiore al 12°, categoria *C;*

1 Capo sezione assistenza enti locali, di grado non superiore al 7°, categoria *A;*
1 Geometra, di grado non superiore al 9°, categoria *B;*
1 Applicato, di grado non superiore all'11°, categoria *C;*
1 Applicato dattilografo, di grado non superiore al 12°, categoria *C;*

1 Capo sezione, di grado non superiore al 7°, categoria *A;*
1 Applicato, di grado non superiore al 12°, categoria *C;*
2 Assistenti ad integrazione Ufficio genio civile, di grado non superiore all'11°, categoria *C;*
1 Usciere capo;
2 Uscieri.

ASSESSORATO AI TRASPORTI

1 Segretario particolare, di grado non superiore al 7°, categoria *A* o *B;*
1 Segretario addetto, di grado non superiore al 9°, categoria *A* o *B;*
1 Applicato addetto, di grado non superiore al 12°, categoria *C;*
1 Direttore servizi, di grado non superiore al 5°, categoria *A;*
2 Segretari, di grado non superiore al 9°, categoria *A* o *B;*
1 Applicato, di grado non superiore al 12°, categoria *C;*
1 Applicato dattilografo, di grado non superiore al 12°, categoria *C;*
1 Subalterno.

ASSESSORATO ALL'INDUSTRIA E COMMERCIO

1 Segretario particolare, di grado non superiore al 7°, categoria *A* o *B;*
1 Segretario addetto, di grado non superiore al 9°, categoria *A* o *B;*
1 Applicato, di grado non superiore al 12°, categoria *C;*
1 Direttore dei servizi e capo dell'Ufficio legislativo, studi e ricerche, di grado non superiore al 5°, categoria *A;*
1 Capo divisione affari economici e servizi generali, di grado non superiore al 6°, categoria *A;*
1 Ragioniere capo sezione, di grado non superiore all'8°, categoria *A* o *B;*
1 Ragioniere, di grado non superiore 9°, categoria *B;*
1 Capo divisione industria, di grado non superiore al 6°, categoria *A;*
1 Segretario addetto, di grado non superiore al 9°, categoria *A;*
1 Capo divisione miniere, di grado non superiore al 6°, categoria *A;*
1 Capo sezione addetto, di grado non superiore al 7°, categoria *A;*
1 Capo sezione tecnico, di grado non superiore al 7°, categoria *A* o *B;*
1 Capo divisione commercio, di grado non superiore al 6°, categoria *A;*
1 Segretario addetto, di grado non superiore al 9°, categoria *A;*
1 Archivista, di grado non superiore al 10°, categoria *C;*
5 Applicati dattilografi, di grado non superiore al 12°, categoria *C;*
1 Subalterno;
1 Usciere.

ASSESSORATO ALLE FINANZE

1 - *Servizi amministrativi*

1 Segretario particolare, di grado non superiore al 7°, categoria *A* o *B;*
1 Segretario addetto, di grado non superiore al 9°, categoria *A* o *B;*
1 Applicato, di grado non superiore al 12°, categoria *C;*
1 Direttore dei servizi, di grado non superiore al 5°, categoria *A;*
1 Segretario addetto affari generali, di grado non superiore al 9°, categoria *A;*
1 Economo cassiere, di grado non superiore al 9°, categoria *B* o *C;*
2 Aiutanti di segreteria, di grado non superiore al 9°, categoria *B;*
1 Capo divisione demanio, di grado non superiore al 6°, categoria *A;*
2 Capi sezione o capi reparti addetti, di grado non superiore al 7°, categoria *A;*
2 Segretari addetti, di grado non superiore al 9°, categoria *A;*
1 Geometra addetto, di grado non superiore al 9°, categoria *B;*
1 Capo divisione tributi, di grado non superiore al 6°, categoria *A;*
2 Capi sezione addetti, di grado non superiore al 7°, categoria *A;*
2 Segretari addetti, di grado non superiore al 9°, categoria *A;*
1 Aiutante di segreteria, di grado non superiore al 9°, categoria *B;*
1 Computista, di grado non superiore al 9°, categoria *C;*
2 Capi sezione credito e risparmio, di grado non superiore al 7°, categoria *A* o *B;*
2 Segretari addetti, di grado non superiore al 9°, categoria *A* o *B;*

1 Archivista, di grado non superiore al 10°, categoria *C;*
15 Applicati per i vari servizi, di grado non superiore all'11°, categoria *C;*
1 Usciere capo;
2 Uscieri.

2. — *Ragioneria regionale*:

1 Direttore ragioneria regionale, di grado non superiore al 5°, categoria *A;*
2 Capi divisione o capi ufficio, di grado non superiore al 6°, categoria *A;*
7 Capi sezione o capi reparto, di grado non superiore al 7°, categoria *A;*
6 Segretari addetti, di grado non superiore al 9°, categoria *A* o *B;*
5 Ragionieri, di grado non superiore al 9°, categoria *B;*
12 Applicati per i vari servizi, di grado non superiore all'11°, categoria *C;*
1 Usciere capo;
1 Usciere.

ASSESSORATO IGIENE, SANITA' E PUBBLICA ISTRUZIONE

1 Segretario particolare, di grado non superiore al 7° categoria *A* o *B;*
1 Segretario addetto, di grado non superiore al 9°, categoria *A* o *B;*
1 Applicato, di grado non superiore al 12°, categoria *C;*
1 Capo divisione sanità e igiene (medico), di grado non superiore al 6°, categoria *A;*
1 Capo sezione malattie sociali (medico), di grado non superiore al 7°, categoria *A;*
1 Segretario addetto (medico), di grado non superiore all'8°, categoria *A;*
1 Capo sezione assistenza sanitaria (medico), di grado non superiore al 7°, categoria *A;*
1 Medico addetto, di grado non superiore all'8°, categoria *A;*
1 Capo sezione ingegneria sanitaria (ingegnere), di grado non superiore al 7°, categoria *A;*
1 Geometra, di grado non superiore al 9°, categoria *B;*
1 Disegnatore, di grado non superiore all'11°, categoria *C;*
1 Capo divisione servizi veterinari (veterinario), di grado non superiore al 6°, categoria *A;*
1 Capo sezione malattie infettive del bestiame (veterinario), di grado non superiore al 7°, categoria *A;*
1 Capo divisione istruzione pubblica, di grado non superiore al 6°, categoria *A;*
1 Segretario addetto, di grado non superiore all'8°, categoria *A;*
1 Segretario, di grado non superiore al 9°, categoria *B;*
1 Segretario (borse di studio, assistenza scolastica, scuole materne, asili, patronati scolastici), di grado non superiore al 9°, categoria *B;*
1 Capo sezione affari generali e servizi amministrativi e legislativi, di grado non superiore al 7°, categoria *A;*
1 Segretario, di grado non superiore all'8°, categoria *A;*
1 Archivista, di grado non superiore all'11°, categoria *C;*
2 Applicati dattilografi, di grado non superiore al 12°, categoria *C;*
2 Uscieri.

ASSESSORATO AL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

1 Segretario particolare, di grado non superiore al 7°, categoria *A* o *B;*
1 Segretario addetto, di grado non superiore al 9°, categoria *A* o *B;*
1 Applicato dattilografo, di grado non superiore al 12°, categoria *C;*
1 Direttore servizi, di grado non superiore al 5°, categoria *A;*
1 Archivista, di grado non superiore all'11°, categoria *C;*
1 Aiuto archivista, di grado non superiore all'11°, categoria *C;*
1 Applicato dattilografo, di grado non superiore al 12°, categoria *C;*
2 Uscieri;
1 Capo divisione rapporti lavoro, previdenza e assistenza, di grado non superiore al 6°, categoria *A;*
1 Segretario addetto, di grado non superiore al 9°, categoria *A* o *B;*
1 Capo sezione previdenza e assistenza, di grado non superiore al 7°, categoria *A;*
1 Capo sezione istruzione professionale e statistica, di grado non superiore al 7°, categoria *A;*
1 Ragioniere, di grado non superiore al 9°, categoria *B;*
1 Capo divisione artigianato, di grado non superiore al 6°, categoria *A;*
1 Segretario addetto, di grado non superiore al 9°, categoria *A* o *B;*
1 Applicato, di grado non superiore all'11°, categoria *C;*
1 Capo divisione lavoro associato, di grado non superiore al 6°, categoria *A;*
1 Segretario addetto, di grado non superiore al 9°, categoria *A* o *B;*
1 Capo sezione cooperazione, di grado non superiore al 7°, categoria *A* o *B;*
1 Capo servizio cantieri di lavoro, ingegnere, di grado non superiore all'8°, categoria *A;*
4 Geometri, di grado non superiore al 9°, categoria *B;*
1 Ragioniere, di grado non superiore al 9°, categoria *B;*
3 Applicati di contabilità, di grado non superiore all'11°, categoria *C;*
1 Applicato dattilografo, di grado non superiore al 12°, categoria *C;*
1 Usciere.

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1953, n. 20.

Modifiche agli organici e disciplina delle assunzioni del personale avventizio del Consiglio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 16 *del* 4 *luglio* 1953)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sino a quando non avranno applicazione le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale del Consiglio regionale, da emanarsi con apposita legge regionale hanno efficacia le disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Gli organici contenuti nella tabella allegata alla legge regionale 7 dicembre 1949, n. 7, sono sostituiti da quelli contenuti nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 3.

L'Amministrazione regionale, entro i limiti numerici fissati dalla tabella di cui all'articolo precedente, è autorizzata ad assumere personale con la qualifica di avventizio, classificandolo nelle categorie stabilite dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108.

I provvedimenti di cui sopra, nonchè quelli previsti dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8, estesi al personale del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 9, sono adottati, a norma dell'art. 1 della stessa legge 12 dicembre 1949, n. 9, per il periodo di un anno.

Art. 4.

Le conferme in servizio del personale avventizio già assunto per le immediate necessità del Consiglio regionale sono disposte con le modalità stabilite nel precedente articolo.

Art. 5.

Per l'applicazione della presente legge non si osservano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 6 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8.

Art. 6.

Al personale di copia, in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, sono applicabili le disposizioni della legge regionale 18 maggio 1951, n. 9.

Art. 7.

Le spese di cui alla presente legge fanno carico al cap. 1 del bilancio regionale 1953 e degli esercizi successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 30 giugno 1953

CRESPELLANI

Tabella degli organici provvisori degli uffici del Consiglio regionale della Sardegna

1. — *Gabinetto del Presidente*

1 Capo di Gabinetto, di grado non superiore al 5°, categoria *A;*
1 Segretario particolare, di grado non superiore al 7°, categoria *A* o *B;*
1 Archivista dattilografo, di grado non superiore al 9°, categoria *C;*
1 Subalterno.

2. — *Segreteria generale*

1 Segretario generale, di grado non superiore al 5°, categoria *A;*
1 Segretario, di grado non superiore al 9°, categoria *A;*
1 Segretario bibliotecario, di grado non superiore al 9°, categoria *A;*
1 Capo ufficio resoconti, di grado non superiore all'8°, categoria *A;*
3 Addetti all'ufficio resoconti, di grado non superiore al 9°, categoria *A* o *B;*
1 Capo ufficio segreteria commissioni, di grado non superiore all'8°, categoria *A;*
4 Addetti all'ufficio segreteria commissioni, di grado non superiore al 9°, categoria *A* o *B;*
1 Ragioniere economo, di grado non superiore all'11°, categoria *B;*
1 Capo ufficio stenografi, di grado non superiore al 10°, categoria *A* o *B;*
4 Stenografi, di grado non superiore all'11°, categoria *B* o *C;*
1 Archivista, di grado non superiore al 10°, categoria *C;*
4 Applicati, di grado non superiore all'11°, categoria *C;*
6 Dattilografi, di grado non superiore all'11°, categoria *C;*
4 Subalterni;
2 Autisti.

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1953, n. 21.

Variazioni allo stato di previsione della spesa costituente il bilancio della Regione sarda per l'anno 1953.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 17 *dell'*8 *luglio* 1953)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Sono autorizzati i seguenti storni sui capitoli, appresso indicati, dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio, approvato con legge regionale 30 dicembre 1952, n. 33:

A) In diminuzione:

Cap. 59: spese, concorsi e sussidi fissi per istituti sperimentali, laboratori (regio decreto-legge 25 novembre 1929, numero 2226, convertito nella legge 5 giugno 1940, n. 956), colonie agricole, erbari e associazioni agrarie L. 100.000.000.

B) In aumento:

Cap. 55: spese concernenti la disciplina della coltivazione delle piante officinali (legge 6 gennaio 1951, n. 39) L. 1.000.000.

Cap. 73: spese per le elezioni regionali 1953 L. 40.000.000.

Cap. n. 119: contributi alle latterie sociali cooperative, alle cantine sociali cooperative ed agli oleifici sociali cooperativi nella spesa per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il riattamento e l'attrezzatura di stabilimenti razionali relativi alla trasformazione del prodotto (legge regionale 9 novembre 1950, n. 47, art. 2, e successive modificazioni ed integrazioni) L. 59.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 30 giugno 1953

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1953, n. 22.

Provvidenze dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali in Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 17 *dell'*8 *luglio* 1953)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per favorire lo sviluppo economico delle zone che, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Asses-

sore all'industria e commercio, sentiti i Comitati consultivi dell'industria e del commercio, saranno riconosciute idonee ad assicurare una più efficace valorizzazione della mano d'opera e delle risorse isolane, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a enti, società o privati le seguenti categorie di provvidenze:

1) concessione in uso, anche a titolo gratuito, di aree demaniali;

2) contributi per l'acquisto di aree comprese nelle anzidette zone, necessarie per la realizzazione di iniziative dirette al conseguimento dei fini di cui al presente articolo;

3) esecuzione delle opere necessarie per le sistemazioni portuali, ferroviarie, stradali e igieniche, per gli allacciamenti elettrici, idrici, telefonici e simili, di interesse generale delle zone predette;

4) contributi per l'esecuzione delle opere di cui al punto precedente, quando esse non rivestano carattere generale;

5) concorso nelle spese relative al consumo dell'acqua e dell'energia elettrica ad uso industriale o di altre spese di energia motrice, per non più di dieci anni, a favore delle attività in cui la spesa relativa influisca in modo rilevante sul costo di produzione;

6) agevolazioni per il trasporto delle materie prime e dei prodotti finiti a favore delle attività ammesse a beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge, sia mediante la concessione di tariffe di favore, convenzionate con le imprese trasportatrici, sia mediante la concessione di contributi a favore delle aziende interessate;

7) contributi diretti ad alleviare il gravame degli oneri sociali nella fase iniziale dell'attività industriale e comunque per un periodo non superiore ai tre anni.

Le provvidenze di cui ai numeri 5, 6 e 7 possono essere concesse esclusivamente a favore di nuove iniziative.

Art. 2.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'industria e al commercio di concerto con l'Assessore alle finanze, le provvidenze di cui all'art. 1 potranno essere estese, caso per caso, anche a quelle iniziative industriali e commerciali che, pur sorgendo al di fuori delle zone contemplate nell'articolo medesimo, rivestano particolare interesse ai fini della valorizzazione della mano d'opera e delle risorse isolane e, in special modo, a favore delle iniziative a carattere consorziale o cooperativistico, nonchè a quelle che si propongano l'istituzione di punti franchi, di magazzini generali e simili.

Art. 3.

Per favorire l'impianto, l'attivazione, la riattivazione, la trasformazione, l'ampliamento ed il trasferimento in Sardegna di attività industriali e commerciali, l'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a concedere le seguenti provvidenze:

1) concorso negli oneri per interessi passivi sui mutui contratti per la realizzazione delle iniziative stesse, in misura non superiore al 2,50 per cento annuo e per la durata massima di dieci anni;

2) concorso nelle spese aventi carattere di sperimentazione industriale, dirette a migliorare ed incrementare la valorizzazione delle risorse isolane, quali la costruzione di impianti-pilota, la organizzazione tecnico-scientifica del lavoro nella azienda od in particolari processi produttivi e simili;

3) concorso nelle spese dirette ad assicurare un più largo collocamento delle materie prime e dei prodotti sardi sui mercati nazionali ed esteri o un miglioramento negli approvvigionamenti isolani di materie prime o prodotti essenziali;

4) premi di incoraggiamento, ragguagliati ai quantitativi delle merci prodotte e vendute, per la durata massima di dieci anni, per determinate categorie di imprese che garantiscano una maggiore valorizzazione della mano d'opera e delle risorse isolane.

Il contributo di cui al n. 1 del presente articolo sarà determinato comunque in misura tale che, cumulandosi con altri analoghi contributi eventualmente deliberati a favore dell'impresa, lasci a carico della medesima un interesse annuo non inferiore al 3,50 per cento.

Art. 4.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare al capitale degli enti o delle imprese costituite nella forma di società per azioni e delle società cooperative o consorzi di cooperative a responsabilità limitata quando essi risultino in possesso dei requisiti necessari per beneficiare delle provvidenze di cui agli articoli precedenti.

All'uopo è costituito, a carico del bilancio della Regione, un apposito fondo la cui amministrazione sarà affidata all'Istituto regionale di credito industriale, mediante apposita convenzione da stipularsi a cura dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'industria e al commercio e da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

Al fondo medesimo saranno accreditati gli eventuali interessi, dividendi e proventi ed addebitate le spese di gestione e le eventuali perdite accertate sulle singole operazioni.

Art. 5.

Le deliberazioni relative all'impiego del fondo di cui all'articolo precedente saranno adottate con le modalità previste dal primo comma dell'art. 11.

Art. 6.

A valere sulle disponibilità non investite del fondo speciale predetto, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, caso per caso, la garanzia dei finanziamenti concessi dallo Stato o da Enti pubblici per la realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, nei limiti del 75 per cento delle somme anticipate.

Analoga garanzia potrà essere concessa per l'emissione di obbligazioni da parte dell'Istituto regionale di credito industriale o di enti o società che si propongano il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge.

L'ammontare delle garanzie così concesse non potrà comunque superare di quattro volte l'importo delle corrispondenti disponibilità del fondo, le quali dovranno risultare investite in titolo di Stato o della Regione, o da essi garantiti.

Art. 7.

La partecipazione di cui all'art. 4 è subordinata alla condizione che nelle società od enti interessati siano riservati ai rappresentanti dell'Amministrazione regionale, da designarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio di concerto con l'Assessore alle finanze, in rapporto all'ammontare della partecipazione, uno o più posti di amministratori e di sindaci, all'uopo modificando, ove occorra, l'atto costitutivo.

La garanzia di cui all'art. 6 è subordinata ad analoga partecipazione di rappresentanti dell'Amministrazione regionale del Consiglio sindacale.

Art. 8

Nel quadro delle finalità di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, mediante la concessione di contributi non eccedenti il 50 per cento della spesa:

1) il miglioramento delle condizioni igieniche e sanitarie dei lavoratori mediante la costruzione di dormitori, di refet-

tori, di opere per il trasporto di acqua potabile, l'istituzione di servizi di trasporto delle maestranze, l'apprestamento di attrezzature sanitarie di pronto soccorso, l'intensificazione dell'attività di profilassi o di lotta contro le malattie professionali, e simili;

2) la costruzione di abitazioni operaie a carattere aziendale o cooperativo, anche con le provvidenze di cui al numero precedente.

Art. 9.

Ove l'Amministrazione regionale ne ravvisi l'opportunità, i contributi per l'esecuzione delle opere previste dagli articoli precedenti potranno essere sostituiti dall'esecuzione dell'opera a cura dell'Amministrazione medesima, con l'eventuale concorso dei privati, degli Enti pubblici o dello Stato. L'esecuzione si intende subordinata alla condizione che il capitale privato partecipi in misura non inferiore al terzo della spesa occorrente.

Art. 10.

Ove l'iniziativa privata si dimostri insufficiente a far sorgere le attività industriali e commerciali alle quali si riconosca fondamentale importanza ai fini della valorizzazione della mano d'opera e delle risorse isolane, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumerne o promuoverne direttamente la realizzazione nelle forme di cui all'art. 4, lett. *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250.

Art. 11.

Ove non risulti diversamente disposto, le provvidenze di cui alla presente legge saranno accordate ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima, su proposta dell'Assesore all'industria e commercio, di concerto con l'Assessore alle finanze, per le concessioni non superiori ai 10 milioni di lire, o per quelle eccedenti tale somma, sentito anche il Comitato consultivo regionale competente.

Salvo che risulti diversamente disposto negli articoli precedenti, la misura dei contributi e dei concorsi non potrà in nessun caso eccedere i due terzi della spesa e dell'onere al quale si riferiscono, nè l'impegno relativo avere una durata superiore ai tre anni, fatta salva la facoltà di proroga.

Art. 12.

Ove l'Amministrazione regionale ne ravvisi l'opportunità, la concessione delle provvidenze di cui alla presente legge, potrà essere subordinata, per l'intero territorio dell'isola o per determinate zone o categorie di attività, all'accettazione delle eventuali direttive che saranno stabilite con le modalità previste dagli articoli 10 e 11 della presente legge.

Art. 13.

Le norme regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge saranno stabilite con decreto da emanarsi dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, di concerto con l'Assessore alle finanze, su conforme deliberazione di Giunta, sentiti i Comitati consultivi regionali competenti.

Art. 14.

Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per anno e per la durata di dieci anni a decorrere dall'esercizio 1953, salvi gli eventuali aumenti che si renderà possibile disporre annualmente con la legge di bilancio, con la quale si provvederà a stanziare le somme all'uopo occorrenti.

Per l'esercizio 1953, in aggiunta agli stanziamenti previsti dal bilancio di competenza, è autorizzata l'utilizzazione dei residui dei capitoli 107 e 110 del bilancio di previsione 1950 e dei capitoli 125 e 151 del bilancio 1952.

Le disponibilità così risultanti saranno ripartite come segue:

a) lire 549.293.700 per spese, concorsi, contributi e premi, provenienti rispettivamente:

lire 10 milioni e centomila dai residui dei capitoli 107 e 110 del bilancio di previsione dell'esercizio 1950 .

lire 211.193.700 dai residui del capitolo 125 del bilancio 1952;

lire 328 milioni dal corrispondente capitolo della competenza;

b) lire 200 milioni per la costituzione del fondo speciale di cui all'art. 4 provenienti rispettivamente:

lire 100 milioni dai residui del capitolo 151 del bilancio 1952;

lire 100 milioni dal corrispondente capitolo della competenza.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 30 giugno 1953

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1953, n. 23.
Anticipazioni alla Società mineraria carbonifera sarda, rimborsabili dallo Stato.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 19 *del* 30 *luglio* 1953).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, in una o più rate, alla Società mineraria carbonifera sarda anticipazioni — rimborsabili direttamente dallo Stato — per una somma non superiore a L. 600.000.000, per consentire il pagamento dei salari e stipendi maturati e maturandi in attesa della emanazione della legge statale in corso di preparazione che disponga lo stanziamento dei fondi necessari a rendere operante l'intervento della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, in esecuzione del Trattato istitutivo e della annessa convenzione ratificata con legge 25 giugno 1952, n. 766.

Art. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo si farà fronte attingendo per L. 300.000.000 allo stanziamento di competenza del capitolo 154 dello stato di previsione della spesa della Regione per il corrente esercizio, e per lire 300.000.000 allo stanziamento di competenza del capitolo 164, per cui gli stanziamenti dei predetti capitoli risultano rispettivamente ridotti a a lire zero e a lire 160.000.000.

Per la erogazione delle anticipazioni di cui trattasi è istituito il capitolo di bilancio n. 164-*bis* con la seguente denominazione:

« Cap. 164-*bis*. — Somministrazione di fondi da effettuare per conto dello Stato alla Società mineraria carbonifera sarda per fronteggiare particolari ed urgenti esigenze della gestione delle miniere L. 600.000.000 ».

Le somme, che verranno versate dallo Stato alla Regione a rimborso delle anticipazioni di cui all'art. 1, saranno utilizzate per reintegrare gli stanziamenti dei due predetti capitoli.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 30 luglio 1953

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1952, n. 36.

Costituzione di un fondo per anticipazioni dirette ad agevolare l'attività delle cooperative.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 24 *del* 5 *settembre* 1953).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituito a carico del bilancio della Regione, presso un Istituto di credito regionale, da designarsi dalla Giunta regionale, un fondo destinato alla concessione di anticipazioni alle cooperative di lavoratori, costituite e aventi la sede sociale legale in Sardegna.

Sono escluse dalle anticipazioni le cooperative aventi per scopo la trasformazione dei prodotti delle aziende dei propri soci.

Art. 2.

Le anticipazioni di cui all'articolo precedente possono essere accordate alle cooperative:

a) per l'acquisto, il rinnovamento, il perfezionamento degli impianti e degli attrezzi da lavoro, nonchè per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento degli stabilimenti di lavoro;

b) per il finanziamento della produzione.

Art. 3.

Le anticipazioni saranno accordate sulla base dei progetti corredati dei preventivi di spesa e delle relazioni illustrative.

Le anticipazioni non potranno eccedere per ciascuna cooperativa la misura dell'80 % della spesa preventivata riconosciuta ammissibile.

Art. 4.

Per i prestiti di cui alla presente legge, gli interessi, i diritti di commissione e le spese accessorie non potranno complessivamente gravare sul mutuatario in misura superiore al 3,50 % in ragione di anno.

Art. 5.

Le domande di mutuo dovranno essere presentate all'Istituto di credito presso il quale sarà costituito il fondo. Detto Istituto procederà alla istruttoria delle domande e le trasmetterà all'Assessore al lavoro e previdenza sociale, il quale deciderà sulla concessione con proprio decreto, di concerto con l'Assessore alle finanze, e con quello all'industria e commercio o quello all'agricoltura e foreste a seconda che la cooperativa operi nell'uno o nell'altro settore di attività.

Art. 6.

I crediti derivanti dalle anticipazioni previste dalla presente legge dovranno essere coperti da garanzie.

Potrà essere ammesso come garanzia il sòlo privilegio sulle forniture finanziate, sentito il parere dell'Istituto di credito.

Art. 7.

La restituzione dei prestiti di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 dovrà effettuarsi in non più di dieci rate semestrali e dovrà avere inizio non prima che sia trascorso un anno dalla totale erogazione dell'anticipazione. Il mutuatario potrà chiedere che detto termine sia portato a due anni quando si prevede che la produttività delle opere non raggiunga immediata efficienza industriale e commerciale.

La restituzione dei prestiti di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 dovrà avvenire in non più di otto rate trimestrali dopo che siano trascorsi sei mesi dalla totale erogazione dell'anticipazione.

Le modalità del rimborso saranno stabilite con il decreto dell'Assessore al lavoro e previdenza sociale di cui all'art. 5.

E' in facoltà del mutuatario rimborsare totalmente o parzialmente il mutuo prima della scadenza dei termini suindicati.

Art. 8.

Il controllo tecnico amministrativo e contabile sull'impiego e sulla destinazione delle somme anticipate ai fini della presente legge spetta ai competenti organi della Regione ed all'Istituto di credito designato.

In caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'esatto impiego delle somme concesse, o nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle operazioni di finanziamento, l'Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore al lavoro e previdenza sociale, disporrà l'emanazione dei provvedimenti necessari al ricupero delle somme erogate.

Il presidente dell'Istituto di credito designato potrà tuttavia adottare direttamente, o chiedere all'autorità giudiziaria, ogni provvedimento cautelare, conservativo o d'urgenza, riferendone immediatamente all'Assessore alle finanze.

Art. 9.

L'Assessore alle finanze, di concerto con quello al lavoro e previdenza sociale, è autorizzato a stipulare con l'Istituto di credito regionale incaricato della gestione del fondo apposita convenzione.

Art. 10.

Alla costituzione ed ai successivi incrementi del fondo di cui all'art. 1 si provvederà con le somme all'uopo stanziate nel capitolo 161 del bilancio regionale 1952 e nei capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Al fondo saranno accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite accertate sulle singole operazioni nonchè il costo del servizio prestato dall'Istituto quale risulterà dalla convenzione di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 2 settembre 1953

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1953, n. 24.
Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1953.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 27 *dell'*11 *novembre* 1953).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

Allo stato di previsione dell'entrata costituente il bilancio della Regione sarda per l'anno 1953, approvato con la legge regionale 30 dicembre 1952, n. 33, è aggiunto il seguente capitolo 30-*bis*:

Rimborso alla Regione da parte dello Stato delle somme anticipate dall'Amministrazione regionale alla Società mineraria carbonifera sarda per fronteggiare particolari ed urgenti esigenze della gestione delle miniere (legge regionale 28 luglio 1953, n. 23) L. 600.000.000

Allo stato di previsione della spesa costituente il bilancio della Regione sarda per l'anno 1953, approvato con la legge regionale 30 dicembre 1952, n. 33, e modificato con i successivi provvedimenti di variazione, sono apportati i seguenti aumenti

Cap. 154 Compartecipazione alla formazione del capitale di Istituti di credito a carattere regionale L. 300.000.000

Cap. 164: Compartecipazione alla formazione del capitale iniziale di un ente regionale di elettricità (legge regionale 17 novembre 1950, n. 61 e 7 maggio 1953, n. 9) » 300.000.000

Art. 2.

Il capitolo 29 dello Stato di previsione della spesa del corrente esercizio, dicente « Rimborsi per aggi ai distributori primari e secondari dei valori bollati », è sostituito dal seguente:

« Rimborsi per aggi ai distributori primari e secondari dei valori bollati (spesa d'ordine) ».

All'elenco unito alla legge regionale 30 dicembre 1952, n. 33 — allegato 2 — è apportata la seguente aggiunta:

Spese d'ordine

« Cap. 29. — Rimborsi per aggi ai distributori primari e secondari dei valori bollati ».

Art. 3.

Il cap. 86-*bis* dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio, aggiunto con decreto del Presidente della Giunta 3 marzo 1953, n. 2, e dicente « Contributi a favore di Comuni e Provincie (legge 7 dicembre 1951, n. 1513) », è sostituito dal seguente:

« Contributi a favore di Comuni e Provincie (leggi 7 dicembre 1951, n. 1513, e 27 marzo 1953, n. 177) ».

Art. 4.

Il cap. 110 dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio, e dicente « Acquisto di aree e costruzione di edifici da adibire a servizi della Regione o ad altre destinazioni di interesse regionale », è sostituito dal seguente:

« Acquisto di aree e costruzione di edifici da adibire a servizi della Regione o ad altre destinazioni di interesse regionale (legge regionale 31 ottobre 1952, n. 34) ».

Il cap. 151 dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio, dicente « Acquisto di beni patrimoniali », è sostituito dal seguente:

« Acquisto di beni patrimoniali (legge regionale 31 ottobre 1952, n. 34) ».

Art. 5.

Sono autorizzate le seguenti variazioni per maggiori entrate e per maggiori e nuove spese, sui capitoli, appresso indicati, degli stati di previsione delle entrate e delle spese del corrente esercizio, approvati con la legge regionale 30 dicembre 1952, n. 33 e modificati con i successivi provvedimenti di variazione.

ENTRATE

In aumento.

Cap. 15. — Quota dell'imposta generale sull'entrata da devolversi alla Regione a mente dell'art. 8 dello Statuto speciale della Sardegna, in conto quota L. 290.000.000

Cap. 35. — Imposte erariali trattenute sui pagamenti » 2.000.000

L. 292.000.000

SPESE

In aumento:

Cap. 86. — Contributi straordinari a favore di Comuni e Provincie per eventi non prevedibili (legge regionale 2 ottobre 1952, n. 27) L. 30.000.000

Cap. 86-*bis*. — Contributi a favore di Comuni e Provincie (leggi 7 dicembre 1951, n. 1513, e 27 marzo 1953, n. 177) » 226.000.000

Cap. 140. — Cantieri scuola di lavoro (piccoli lavori comunali) (legge regionale 4 febbraio 1950, n. 3, e 14 febbraio 1952, n. 2) » 34.000.000

Cap. 170. — Versamento allo Stato delle ritenute erariali trattenute sui pagamenti » 2.000.000

L. 292.000.000

Art. 6.

Sono autorizzate le seguenti variazioni, per maggiori e nuove spese, sui capitoli, appresso indicati, dello stato di previsione delle spese del corrente esercizio, approvato con legge regionale 30 dicembre 1952, n. 33, e modificato con i successivi provvedimenti di variazione:

In aumento:

Cap. 15. — Compensi ad estranei all'Amministrazione per incarichi e studi nell'interesse dell'Amministrazione stessa L. 30.000.000

Cap. 16. — Economato: cancelleria, stampati, illuminazione, riscaldamento, manutenzione mobili e locali; acquisto pubblicazioni e funzionamento biblioteca e varie	L.	11.000.000
Cap. 19. — Economato: esercizio e manutenzione automezzi	»	6.000.000
Cap. 51. — Spese e contributi per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria e la diffusione delle più utili applicazioni di essi (legge regionale 2 agosto 1951, n. 14)	»	50.000.000
Cap. 74. — Contributi per lo spettacolo e manifestazioni varie (legge regionale 21 giugno 1950, n. 17)	»	25.000.000
Cap. 79. — Acquisto di mobilio ed automezzi	»	14.000.000
Cap. 88. — Spese per incoraggiamenti allo sviluppo del turismo (articoli 2 e 3 della legge regionale 22 novembre 1950, n. 62, e successive disposizioni)	»	15.500.000
Cap. 94. — Spese per la lotta contro la malaria e gli insetti domestici — spese per il personale, l'impianto l'attrezzatura ed il funzionamento del Centro regionale antimalarico ed anti-insetti (legge regionale 17 marzo 1953, n. 6)	»	20.000.000
Cap. 115. — Spese e contributi per lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità determinate da eventi calamitosi (legge regionale 27 ottobre 1951, n. 17, e 8 febbraio 1952, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni)	»	6.000.000
Cap. 140. — Cantieri scuola di lavoro (piccoli lavori comunali) (legge regionale 4 febbraio 1950, n. 3, e 14 febbraio 1952, n. 2)	»	94.555.126
Cap. 161. — Incremento del fondo per anticipazioni dirette a promuovere l'industria alberghiera in località di interesse turistico (legge regionale 23 novembre 1950), n. 63, 10 giugno 1952, n. 13, e 29 aprile 1953, n. 12)	»	30.000.000
Cap. 162. — Incremento del fondo per anticipazioni dirette ad agevolare la piccola industria sugheriera (legge regionale 5 dicembre 1950, n. 66, e 10 giugno 1952, n. 12)	»	30.000.000
	L.	332.055.126

In diminuzione:

Cap. 30. — Spese per il funzionamento degli organi di rappresentanza locali incaricati di attuare la collaborazione di cui all'art. 9 dello Statuto regionale sardo	L	3.000.000
Cap. 71. — Interessi passivi sui mutui	»	70.857.656
Cap. 94-bis. — Premio giornaliero di presenza al personale del Centro regionale antimalarico e anti-insetti (legge regionale 17 marzo 1953, n. 6)	»	15.000.000
Cap. 94-*ter*. — Compenso per lavoro straordinario al personale del Centro regionale antimalarico e anti-insetti (legge regionale 17 marzo 1953, n. 6)	L.	4.000.000
Cap. 94-*quater*. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario in relazione a particolari esigenze del servizio del Centro regionale antimalarico, e anti-insetti (legge regionale 17 marzo 1953, n. 6 e decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, art. 6)	»	1.000.000
Cap. 113. — Spese per pubblicazioni dell'Assessorato, nonchè per l'elaborazione del piano regolatore urbanistico	»	1.000.000
Cap. 114. — Contributi per la sistemazione urbanistica	»	5.000.000
Cap. 134. — Contributi e spese diretti a promuovere ed agevolare lo sviluppo delle ricerche minerarie, e contributi e premi a favore dei piccoli ricercatori minerari (legge regionale 10 luglio 1952, n. 19)	»	30.000.000
Cap. 136. — Provvidenze eccezionali per l'attivazione di pubblici servizi di trasporto per i centri abitati che ne sono privi e per migliorare i servizi esistenti	»	500.000
Cap. n. 139. — Spese per progettazione e varie relative alla costruzione di cui al capitolo precedente, da pagare in unica soluzione (legge regionale 17 luglio 1952, n. 20)	»	15.000.000
Cap. n. 149. — Quota di ammortamento dei mutui	»	61.697.470
Cap. n. 154. — Compartecipazione alla formazione del capitale di Istituti di credito a carattere regionale	»	50.000.000
Cap. n. 159. — Costituzione di un fondo relativo alla concessione di provvidenze dirette a promuovere lo sviluppo delle attività industriali e commerciali (legge regionale 7 maggio 1953, n. 22)	»	30.000.000
Cap. n. 168. — Anticipazioni per agevolare la cooperazione (legge regionale 16 luglio 1952, n. 36)	»	45.000.000
	L.	332.055.126

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 11 novembre 1953

CRESPELLANI

MOLA FELICE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1106715) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C